

PAOLO MARCHETTI

I GIURISTI E I CONFINI.
L'ELABORAZIONE GIURIDICA DELLA NOZIONE DI CONFINE
TRA MEDIOEVO ED ETÀ MODERNA¹

1. Parlare di confini, di confini politici intendo, nel passaggio tra tardo medioevo ed epoca moderna significa inserirsi in un dibattito che si è sviluppato negli ultimi decenni e che, mi sembra, abbia condotto gli storici a schierarsi su differenti versanti. Da una parte, infatti, si è spesso sostenuto che l'ordine politico medievale, fondandosi su rapporti di dipendenza personale, era sostanzialmente dissociato dal principio di territorialità.² In questo contesto l'esatta demarcazione dei confini delle comunità politiche rappresentava un'operazione spesso non necessaria e fortemente ostacolata dall'incapacità tecnica di rappresentazione cartografica dei territori, almeno su vasta scala.³ D'altra parte non pochi storici, penso in particolare ad una

¹ Nel pubblicare il testo della mia relazione ho preferito mantenerne inalterato il tono ed il contenuto originario. D'altra parte nel momento in cui organizzavo l'articolazione del mio intervento alcune idee sull'elaborazione giuridica della nozione di confine nel passaggio tra medioevo ed epoca moderna stavano giungendo a maturazione. Chi avesse interesse ad approfondire taluni spunti di riflessione contenuti in questo scritto può ora consultare il mio lavoro *De iure finium. Diritto e confini tra tardo medioevo ed età moderna*, Milano, Giuffrè, 2001.

² P. DE LAPRADELLE, *La frontière. Étude de Droit international*, Paris, Les éditions internationales, 1928, p. 35; G. DUPONT-FERRIER, *L'incertitude des limites territoriales en France du XIIIe siècle au XVIe*, in *Comptes-rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*, Paris, 1942, pp. 62-77; B. GUILLEMAIN, "De la dynamique systèmes aux frontières linéaires", in *Confini e Regioni. Il potenziale di sviluppo e di pace delle periferie*, Atti del convegno "Problemi e prospettive delle regioni di frontiera", 23-27/3/1972, LINT, Trieste, 1973, pp. 259-264; F. BENVENUTI, "Evoluzione storica del concetto di confine", in *Confini e Regioni* cit., p. 16; P. GUICHONNET – C. RAFFESTIN, *Géographie des frontières*, Paris, Presses Universitaires de France, 1974, p. 18.

³ Per ciò che riguarda la scienza cartografica medievale e la sua capacità di rappresentazione dei territori possono essere visti: D. NORDMAN, "La connaissance géographique de l'État", in *L'État moderne: le droit, l'espace et les formes de l'État*, a cura di N. Coulet, J.Ph. Genet, Paris, Édition du CNRS, 1990, pp. 175-188; ID., "Des limites d'État aux frontières nationales", in *Les lieux de mémoire*, a cura di P. Nora, I, Paris, ed. Quarto Gallimard, 1997, in particolare pp. 1125 ss.; P. ARNAUD, "Images et représentations dans la cartographie du bas Moyen-Âge", in *Spazi, tempi, misure e percorsi nell'Europa del basso medioevo* (Atti del XXXII Convegno storico internazionale, Todi, 8-11 ottobre 1995), Centro italiano di studi sull'alto medioevo, Spoleto, 1996, pp. 129-153; nello stesso volume, A.D. VON DEN BRINCKEN, "Mappe del cielo e della terra: l'orientamento nel basso medioevo",

parte della storiografia francese che si è impegnata su questo tema specifico, hanno voluto al contrario sostenere che l'esigenza di tracciare confini definiti aventi un valore non solo giurisdizionale sia una pratica che inizia a manifestarsi, con una sua coerenza, a partire dal momento in cui alcune formazioni politiche cominciano a sottrarsi all'influenza dell'Impero. Fatto questo che si consuma, per quanto riguarda la Francia, ad esempio, tra il XIII e il XIV secolo. Le due posizioni hanno forse un tratto comune che tende a caratterizzarle, quello cioè di legare la nascita dei confini all'affermazione di un modello di organizzazione politica di tipo statale.⁴

D'altronde non può essere negato il fatto che spesso il discorso storico sui confini si è sviluppato quasi integralmente in relazione al discorso storico sullo Stato ed ha fortemente risentito delle prese di posizione che su questo tema specifico, quello della filogenesi dello Stato, la storiografia degli ultimi decenni è stata in grado di declinare.⁵ Al di là delle polemiche che l'uso stesso del termine-concetto Stato può ingenerare, se utilizzato come vuoto contenitore capace di accogliere al suo interno qualsiasi forma di organizzazione politica,⁶ non sembra inopportuno tentare di ricostruire un discorso storico sui confini che non sia al contempo un discorso sullo Stato e sulle sue epifanie.

Una tale impostazione del problema permette di lasciare sullo sfondo delle proprie considerazioni la geografia politica dell'epoca con il suo corollario di battaglie, pretese dinastiche, scomposizioni ed accorpamenti territoriali, per concentrarsi invece su di una serie di pratiche discorsive che in epoca tardo medievale hanno dato spessore e reso evidente non solo la nozione giuspolitica di confine, ma anche una maniera di percepirlo e viverlo.

pp. 81-96; P. GAUTIER-DALCHE, *De la liste à la carte: limite et frontière dans la géographie de l'Occident médiéval*, in *Frontière et peuplelet dans le monde méditerranéen au Moyen-Age*, Castrum 4, Actes du colloque d'Erice-Trapani, 18-25 septembre 1988, a cura di J.M. Poisson, Rome-Madrid, 1992, pp. 18-31.

⁴ J.F. LEMARIGNIER, *Recherches sur l'hommage en marche et les frontières féodales*, Lille, Bibliothèque Universitaire, 1945, in particolare pp. 23, 70 ss., 177 ss.; B. GUENÉE, "Espace et État en France au Bas-Moyen Age", *Annales ESC*, 23, 4, 1968, pp. 744-758; "Les limites de la France", in *La France et les Français*, a cura di M. François, Paris, Gallimard, 1972, pp. 50-69 (poi ripubblicato in *Politique et histoire au Moyen-Age. Recueil d'articles sur l'histoire politique et l'historiographie médiévale 1956-1981*, Paris, 1981, pp. 73-92); P. BONENFANT, "A propos des limites médiévales", in *Hommage a Lucien Febvre. Eventail de l'histoire vivante*, t. 2, Paris, Armand Colin, 1953, pp. 73-79; P. PEYVEL, "Structures féodales et frontières médiévales: l'exemple de la zone de contact entre Forez et Bourbonnais aux XIIIe et XIVe siècle", *Le Moyen Age*, 92, 1986, pp. 51-83.

⁵ G. LOMBARDI, "Spazio e frontiera. Tra eguaglianza e privilegio: problemi costituzionali tra storia e diritto", in *La frontiera da Stato a Nazione. Il caso Piemonte*, a cura di C. Ossola, C. Raffestin, M. Ricciardi, Roma, Bulzoni, 1987, p. 391.

⁶ Sul punto si veda P. GROSSI, "Un diritto senza Stato. La nozione di autonomia come fondamento della costituzione giuridica medievale", *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 25, 1996, pp. 267-284.

2. Lo scegliere come fonte privilegiata di questa analisi i testi dei giuristi può alimentare qualche perplessità sull'esito della ricerca. Michel Foucault ha messo in guardia sull'inaffidabilità del loro contenuto. I giuristi, ha sostenuto Foucault prendendo a prestito una frase pronunciata da Petrarca seppure in un differente contesto, non narrano che la storia di Roma. Essi, in altre parole, non parlano d'altro che del potere del sovrano con lo scopo di legittimarne le pretese, tentando di nascondere dietro le loro parole le lotte e gli scontri che realmente percorrono la storia.⁷

L'accusa è fondata? Non direi. I giuristi, infatti, non sempre parlano del potere, o per lo meno del potere del sovrano. In fondo, nel corso del medioevo, il potere politico sembra non mostrare un interesse preciso per molte delle relazioni che trovano una loro regolazione sul piano normativo. Vi sono vasti ambiti del diritto, penso in particolare al diritto dei privati, dove piuttosto che norme di promanazione sovrana sono assai spesso fonti consuetudinarie e giurisprudenziali che presiedono alla regolazione dei rapporti *inter particulares*. In questo contesto i giuristi possono con una certa facilità sviluppare il loro discorso senza avvertire come condizionante la pretesa del sovrano.⁸ Ma anche in altri settori del diritto, come il diritto criminale, dove la contiguità con il potere politico appare di maggiore evidenza il *doctor* medievale utilizza la sua scienza per costruire strumenti e categorie che chi detiene il potere politico potrà utilizzare per rafforzarsi. Ma si tratta di prodotti concettuali che non possono essere commissionati a piacere perché la loro tessitura si dispone su di un sistema di tecniche e valori che non possono esseri piegati disinvoltamente. Ogni nuova acquisizione dovrà, infatti, inserirsi, con una certa armonia, in un ordito incapace di sopportare vistose lacerazioni.⁹

Così, anche in tema di confini, il discorso dei giuristi più che assecondare le pretese di principi e signori sembra preoccuparsi di elaborare una serie di regole capaci di allentare le tensioni che spesso si addensano in spazi esistenziali contigui. La necessità di una soluzione pacifica della controversia non fa però velo ad una visione, direi, fondante, sul piano dei valori, dei tracciati di limitazione territoriale. Sullo sfondo dei ragionamenti che attorno a questo tema si sviluppano, traspaiono, in qualche modo, sia una percezione del confine inteso come discriminare tra ordine e disordine, tra *nomos* e *caos*,¹⁰ sia quell'originaria

⁷ M. FOUCAULT, *Difendere la società. Dalla guerra delle razze al razzismo di stato*, Firenze, Ponte alle Grazie, 1990, pp. 31 e 58.

⁸ P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, Laterza, 1995, pp. 127 ss.

⁹ M. SBRICCOLI, "Legislation, Justice and Political Power in Italian Cities, 1200-1400", in *Legislation and Justice*, a cura di A. Padoa-Schioppa, Oxford, Clarendon Press, 1997, p. 39.

¹⁰ C. SCHMITT, *Il nomos della terra nel diritto internazionale dello jus publicum Europaeum*, Milano, Adelphi, 1998 (II ed.), pp. 55 e 65.

dimensione magica, prima ancora che politica, che i tracciati di separazione territoriale sembrano evocare.¹¹ In fondo, ciò che appare con evidenza è questa capacità del confine di anticipare lo scontro, di dirimere i potenziali conflitti, di permettere, se accettato, una convivenza pacifica. Ed a questo proposito i giuristi non mancheranno di alimentare la convinzione di un legame etimologico tra le parole *limite(m)* e *lite(m)*.¹²

3. Riflettere sul significato e sulle forme di manifestazione dei confini impone, in qualche misura, di prestare attenzione anche all'elaborazione della nozione di territorio che un'epoca è stata in grado di produrre. A proposito di tale nozione, qualche tempo fa, Claude Raffestin invitava a tener distinti sul piano dell'analisi storica e geografica i termini "spazio" e "territorio". Spazio e territorio, sostiene Raffestin, non sono, infatti, termini equivalenti. Il territorio, infatti, presuppone uno spazio, ma è attraverso un'attività di appropriazione e trasformazione che il primo riesce ad assumere una propria fisionomia. Appropriandosi di uno spazio l'uomo lo "territorializza". Il territorio quindi, a differenza dello spazio, può essere "prodotto". "Ogni pratica spaziale indotta da un sistema d'azioni o di comportamenti, anche embrionali – scrive Raffestin – si traduce in una 'produzione territoriale'".¹³

In questa grande operazione di formazione del territorio,¹⁴ al di là della immediata percezione dei contributi umani, si è spesso celata una trama di regole giuridiche che hanno in qualche modo modellato le forme in cui si sono manifestati questi interventi. Ed è in tale contesto che può essere inserito il discorso sviluppato dai giuristi medievali in tema di confini. Nei loro testi trova, infatti, ampia accoglienza una dettagliata ricognizione delle tipologie confinarie (oltre all'opera dell'uomo sono spesso fiumi, laghi, monti, strade a tracciare lo spazio di separazione di due territori; ma anche fortificazioni, città e castelli possono rappresentare i segni visibili di una disomogeneità politica). Ma, ciò che più conta, trova anche spazio l'elaborazione di un complesso di regole che, a partire dalle descrizioni delle forme di materializzazione di un confine, permette lo sviluppo di una modalità di composizione dei conflitti capace di incidere direttamente sulla stessa articolazione sociale ed economica di alcuni territori. Cosa succederà, ad esempio, nel caso in cui un fiume muti il

¹¹ All'origine della parola *rex* e del verbo *regere* (che si collegano nell'espressione latina *regere fines*), scrive Benveniste, bisogna vedere non tanto il sovrano, quanto colui che traccia la linea, la via da seguire e che incarna nello stesso tempo ciò che è retto (E. BENVENISTE, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee*, II, *Potere, diritto, religione*, trad. it., Torino, Einaudi, 1976, pp. 294-295).

¹² Sull'etimologia della parola *limes* si veda P. DE LAPRADELLE, *La frontiere*, cit., p.23 nota 1.

¹³ C. RAFFESTIN, *Per una geografia del potere*, trad. it., Milano, Unicopli, 1983, p. 155.

¹⁴ Sul punto si vedano le considerazioni sviluppate da R. COMBA, "Il territorio come spazio vissuto. Ricerche geografiche e storiche nella genesi di un tema di storia sociale", *Società e Storia*, 11, 1981, pp. 1 ss.

suo corso? Un lago inondi un territorio? Un'isola sorga spontaneamente nell'alveo di un fiume? Le risposte non saranno sempre ricalcate sulla scia delle soluzioni privatistiche indicate nel *Corpus Iuris*, ma assumeranno di volta in volta un contenuto particolare che non può non tener conto del fatto che i diritti dei privati non equivalgono sempre alle pretese di coloro che governano gli uomini e i territori. Anche se una certa trasposizione delle soluzioni privatistiche appare, alle volte, innegabile. A queste osservazioni si potrebbe aggiungere la considerazione che, sul piano politico, solo la nozione moderna di territorialità (alla quale ben si attaglia la generalizzazione del confine lineare) è intimamente legata al principio in base al quale i cittadini di un medesimo territorio debbono essere governati dalle stesse norme.

4. La territorialità delle organizzazioni politiche medievali (ma il discorso è estensibile a tutto l'antico regime)¹⁵ è caratterizzata dal fatto di essere percorsa da una trama assai complessa di confini interni, ognuno dei quali si organizza intorno a molteplici forme di privilegio, in positivo come in negativo. Il criterio territoriale, in questo contesto, non è quindi l'unico ad individuare un confine. Lo spazio, in certe ipotesi è solo il criterio esponenziale di quello di confine. Quest'ultimo può essere, infatti, individuato diversamente, ed anche in una serie di rapporti di notevole rilevanza.¹⁶

La nozione di *privilegium* introduce, in questo contesto, una categoria interpretativa, cioè quella della pluralità degli ordinamenti giuridici, che per l'epoca medievale si è mostrata assai proficua. Sino a che la legge del sovrano non pretenderà di ordinare gerarchicamente questi ordinamenti (al punto di imporsi quale unica forma regolativa di tutti i rapporti giuridici), complessi normativi differenti si dispiegheranno sui corpi sociali, sulle cose, sulle persone, sui territori e ne disciplineranno l'esistenza attraverso una moltiplicazione delle istanze di decisione.¹⁷ Non si tratta in questo caso, o almeno non sempre, di confini dotati di una loro proiezione territoriale precisa, ma di confini tra ordinamenti normativi che il giurista sarà di volta in volta chiamato a definire. Quali soggetti rientrano nella portata di un *privilegium*? Qual è l'estensione territoriale di una norma statutaria? Quale tipo di diritto deve essere applicato ad un membro di un certo corpo sociale? Questi ed altri interrogativi costringeranno i *doctores* del diritto comune ad una continua, direi quasi ossessiva, applicazione di una specie di *actio finium regundorum*, non sempre territoriale, in realtà tutta da costruire.

¹⁵ Sui principi della territorialità d'antico regime si veda A.M. HESPANHA, "L'espace politique dans l'ancien régime", in *Estudos em Homenagem aos Profs. Doutores M. Paulo Merêa e G. Braga da Cruz*, Boletim da Faculdade de Direito Universidade de Coimbra, 58, 1992, pp. 470 ss.

¹⁶ G. LOMBARDI, "Spazio e frontiera" cit., pp. 388-389.

¹⁷ Le linee generali di questo processo di trasformazione possono essere viste in L. MANNORI – B. SORDI, *Storia del diritto amministrativo*, Roma-Bari, Laterza, 2001, parti I e II.

Se si volesse comunque rintracciare l'origine del ragionamento che i giuristi svilupparono tra medioevo ed età moderna attorno al tema dei confini territoriali bisognerebbe sicuramente andare a cercarla nell'opera di *interpretatio* che i canonisti, da Graziano in poi, fecero delle fonti del diritto della Chiesa.¹⁸ I rescritti pontifici (in genere di questo si tratta in tema di confini), attorno ai quali il discorso di questi giuristi si dispone sono in realtà quasi dei dati 'pretestuali' a partire dai quali si costruiscono regole giuridiche dotate di una complessità spesso estranea al punto di partenza. Così autori come Sinibaldo Fieschi (divenuto papa Innocenzo IV)¹⁹ o Giovanni d'Andrea²⁰ (solo per citare due tra i più noti canonisti del XIII e XIV secolo) contribuiscono a creare una sorta di 'diritto dei confini' all'interno del quale, di volta in volta, vengono risolte questioni relative al tema della legittimazione ad agire in difesa del proprio territorio e delle proprie prerogative, o questioni relative alla prova dei confini o alla possibilità della loro prescrittibilità (cioè del loro spostamento a vantaggio di un signore e a danno di un altro per abitudine consolidata nel tempo) o questioni relative alla stessa titolarità del diritto di *adfigere terminos*. Certo, questo genere di considerazioni sembra sulle prime riguardare solo la definizione degli ambiti territoriali delle circoscrizioni ecclesiastiche. Più tardi, dalla metà del XIV secolo in poi, quando l'osmosi tra l'ordinamento civile e il canonico apparirà in maniera più limpida e le *rationes* provenienti dai due sistemi s'incontreranno liberamente per fondersi in un'unica logica giuridica e per formare senza intralci un codice unitario di argomentazioni, questo patrimonio di considerazioni verrà sempre più utilizzato anche al di fuori dell'ambito del diritto della Chiesa.

5. Il fenomeno può essere letto, nel solco di un'interpretazione storiografica ampiamente circolante, come il prodotto di una progressiva riorganizzazione dei territori europei nel momento in cui i legami vassallatici appaiono indebolirsi. La Chiesa universale avrebbe iniziato a strutturarsi, da un punto di vista territoriale, assai precocemente. L'organizzazione in arcidiocesi, diocesi e parrocchie avviene, nel tempo, sempre più costringente. Così, a partire dall'XI-XII secolo le spinte centrifughe rappresentate da istituti come quello delle 'chiese private' o delle esenzioni monastiche, che agivano in funzione antitetica rispetto ai poteri circoscrizionali delle gerarchie ecclesiastiche, sembrano definitivamente contenute. L'am-

¹⁸ Si vedano, ad esempio, Gl. *Sicut diocesim [CASUS]*, ad *Decretum Grat.*, C. XVI, q. 3, c. 3; Gl. *Quicumque [CASUS]*, ad *Decretum Grat.* C. 16, q. 3, c. 4 e Gl. *Provinciam*, ad *Decretum Grat.*, C., 16, q. 9.

¹⁹ INNOCENZO IV, *In V libros Decretalium commentaria*, Venetiis, 1570, c. *Cum causam*, tit. *De probationibus*, e c. *Super eo*, tit. *De parochiis et alienis parochianis*.

²⁰ GIOVANNI D'ANDREA, *In secundum Decretalium librum novella commentaria*, Venetiis, 1612, c. *Cum causam*, tit. *De probationibus* e *In tertium Decretalium librum novella commentaria*, Venetiis, 1612, c. *Super eo*, tit. *De parochiis et alienis parochianis*.

ministrazione territoriale della Chiesa avrebbe, in seguito, ispirato l'organizzazione degli stati nascenti i quali si sarebbero ben presto uniformati a questa forma di esercizio territoriale del potere. Ed è in questo contesto che si produssero dei tentativi, sempre più insistenti, di marcare i confini delle formazioni politiche. L'esercizio territoriale del potere richiede, infatti, una delimitazione chiara dell'ambito della sua applicazione.²¹

Questa ipotesi ricostruttiva, che mi sembra colga nell'attenzione nuova rivolta al *territorium* un aspetto innegabile della realtà politica dell'epoca, appare tuttavia troppo rigida e schematica nella sua pretesa esplicativa per almeno due ragioni. In primo luogo, infatti, la riorganizzazione territoriale della Chiesa non sembra avvenire sulla base di principi e regole incoerenti rispetto a quelle che negli stessi secoli rappresentano la forma usuale di governo dello spazio politico.²² In secondo luogo, perché ancora nel pieno dell'età moderna il territorio, quando verrà considerato come modalità d'esercizio del potere, non apparirà mai riassuntivo di ogni prerogativa.

Ancora alla metà del XVI secolo, quando viene pubblicato uno dei principali lavori sui confini, cioè il *Tractatus de finibus* di Girolamo del Monte,²³ ci si può facilmente accorgere come l'idea di confine sia legata non solo a quella di territorio, ma anche all'esercizio di facoltà, prerogative, diritti che pur potendo avere un'incidenza territoriale passano attraverso comunità, corpi sociali, singoli individui. È l'idea medievale di *iurisdictio* più che quella moderna di sovranità che va regolata nelle forme del suo dispiegamento. E la sua regolazione avviene attraverso l'uso di un registro concettuale tutto medievale.

Come si avrà modo di precisare tra poco, sono più le abitudini, i comportamenti consolidati, le occupazioni quotidiane, gli spostamenti a determinare il tracciato delle linee di confine che non l'atto d'imperio del *princeps*. Non che tale atto non venga presupposto, al contrario esso è spesso fonte di legittimazione. Ma assieme a questo è il tempo, ancorato nel suo lento fluire alla memoria di singoli e d'interesse comunità, a determinare alle volte la geografia politica dei luoghi. Sen-

²¹ L'amministrazione territoriale della Chiesa avrebbe, secondo alcuni storici, attivamente ispirato, alla fine del medioevo, l'amministrazione territoriale dello stato moderno. Sul punto si vedano i contributi presenti nel volume curato da P. GENET e B. VINCENT, *État et Église dans la genèse de l'État moderne*, "Actes du colloque organisé par le Centre National de la Recherche Scientifique et la Casa de Velázquez", Madrid 30 novembre et 1 décembre 1984, Madrid, 1984, in particolare l'intervento di J. VERGER, "Le transfert de modèles d'organisation de l'Église à l'État à la fin du Moyen-Age", pp. 31-39.

²² Sul punto si veda il già citato lavoro di A.M. HESPANHA, "L'espace politique dans l'ancien régime", pp. 470 ss.

²³ L'opera pubblicata in diverse edizioni, dopo la prima del 1560 (i passi citati sono tratti da GIROLAMO DEL MONTE, *Tractatus de finibus regendis [...]*, Venetiis, apud Iordanum Ziletum, 1574), fu raccolta anche nei *Tractatus Universi Iuris* (t. III, p. II. ff. 333v, Venetiis, 1584) con il titolo *Tractatus de finibus regundis*.

za nessuna ansia di accorpare i territori sotto un unico comando né di renderli impenetrabili attraverso il tracciato di ben visibili linee di demarcazione spaziale.

6. Quello che risulta chiaramente dalle pagine dei giuristi è che all'antica *suprema potestas* imperiale, anche in tema di *ius confinandī*, si sono sostituite, nel corso dei secoli, altre *potestates* che, *de iure o de facto*, pretendono una loro legittimazione autonoma. Ma questa apparizione non mette in discussione i principii che regolano la conformazione politica dei territori nei suoi aspetti essenziali. Ed è in questo contesto che può essere letto lo sviluppo ulteriore del discorso che i giuristi conducono in tema di titolarità del diritto a tracciare dei confini. Certo, il Papa e l'Imperatore sono titolari di questo diritto, segno del loro *imperium* universale,²⁴ ma allo stesso modo ne sono titolari tutti coloro che manifestano, attraverso l'esercizio di una propria *iurisdictio*, una relazione di superiorità in rapporto ad un territorio. Ogni soggetto, individuale o collettivo che sia, capace di vantare proprie prerogative su di uno spazio dato, può disporne frazionandolo secondo il proprio volere.²⁵

La legittimità della pretesa non è sempre connessa al fatto che il suo titolare sia inserito in una gerarchia di comando: essa può, infatti, essere legata ad una condizione di *superioritas de iure o de facto*, ma questo non muta i termini della questione. Non vi è una differenza sostanziale nella natura dei confini degli aggregati politici, né principii differenti sono posti alla base di controversie che possono insorgere tra comunità confinanti a seconda che si tratti di confini 'interni' o 'esterni'. L'esistenza di *communitates superiores non recognoscentes* impone, in ogni caso, lo sviluppo di considerazioni ulteriori in tema di confini. Se, infatti, due comunità 'minori' possono trovare nel loro signore il principale interprete della giustizia di un tracciato di confine, il problema si complica nel momento in cui nessuno dei due contendenti riconosca all'altro un vincolo di supremazia. Ma è proprio in questo contesto che appare con maggior chiarezza il senso delle considerazioni sviluppate dai giuristi del tardo medioevo in tema di confini.

Il richiamo al Papa ed all'Imperatore quali *domini mundi* (ed in fondo tutto il discorso sulla legittimazione a tracciare confini sui propri territori che si sviluppa ad imitazione della loro signoria) non vale di per sé, quanto per ciò che questo rinvio lascia intendere.

7. A ben guardare non è tanto la conduzione *secundum ius* dell'atto del confinare che sembra interessare i giuristi, quanto la fondazione della legittimità dei

²⁴ GIROLAMO DEL MONTE, *Tractatus de finibus*, cit., c. II, n. 11 e c. XXI, nn. 2-3.

²⁵ GIROLAMO DEL MONTE, *Quaestionum varias concernentium materias valde singulares* (...) *Liber*, Venetiis, 1574, quae. XXVI, nn. 24 e 27-30. Similmente PARIDE DEL POZZO, *De finibus et modo decidendi questiones confinium territoriorum*, raccolto in *Tractatus insignis De reintegracione feudorum, De finibus et modo decidendi questiones confinium territoriorum, De verborum significatione in materia reintegracionis et in Andreae de Isernia scriptis breve compendium una cum Praxiis reintegracionis* (foll. 161v-178r), Neapoli, 1544, c. *Pone quod dominus*, nn. 4-6.

ragionamenti e delle regole che essi stessi sono in grado di formulare per dirimere contestazioni di confine. Il richiamo dei *doctores* a testi normativi dotati di un valore universale conferisce alle loro argomentazioni una forza ed un'autorevolezza indiscutibili. Al di là di ogni altra considerazione, è proprio l'insieme di regole che gli stessi giuristi saranno in grado di proporre che assicurerà, nei limiti del possibile certamente, la ricerca di una soluzione pacifica della controversia.

Sulla base di queste considerazioni si chiarisce allora la ragione per cui anche quando il Papa e l'Imperatore cesseranno di esercitare, pur se in momenti storici differenti, una qualsiasi forma d'influenza all'interno della vita politica dei territori dell'Europa occidentale, non muterà nella sostanza il complesso di regole che presiederanno alla risoluzione di contestazioni di confine tra differenti *communitates*.

Così non può stupire il fatto che in tema di confini, sia nel caso di confini di piccole comunità politiche sia nel caso di grandi aggregati territoriali, le soluzioni che vengono proposte per dirimere dei conflitti si fondino tutte sul medesimo ordine di considerazioni. Sia che si tratti, solo per fare degli esempi, di Baldo degli Ubaldi, chiamato a dirimere una controversia sorta tra due comuni dell'Italia settentrionale nella seconda metà del XIV secolo,²⁶ o di Gui Pape che ripropone, nella prima metà del secolo successivo, l'insieme di regole giuridiche elaborate dai *doctores* medievali in tema di prova dei confini per orientare scelte relative alla divisione di territori interni al Delfinato,²⁷ o del siciliano Niccolò Tedeschi, nello stesso periodo arbitro in una controversia di confine sorta tra la Borgogna e l'Austria,²⁸ o di Pier Filippo della Corgna, la cui consulenza ed il cui giudizio sono richiesti da due comuni del *Regnum* dell'Italia meridionale,²⁹ o infine dello stesso Girolamo del Monte, nella seconda metà del XVI secolo prodigo di consigli per dirimere controversie confinarie,³⁰ il ragionamento svolto e le soluzioni proposte da tutti questi giuristi sembrano collocarsi su di un medesimo piano argomentativo. Un piano fortemente inclinato verso la realtà perché è proprio sulla base di queste soluzioni che spesso si sviluppa la vita dei territori di confine. Il giurista medievale è, in fondo, affetto da una sorta di strabismo divergente. Con un occhio osserva la realtà che lo circonda, i valori espressi dalla società in cui vive. Con l'altro osserva i grandi corpi normativi su cui si esercita il suo sapere. Questi ultimi, molto spesso, gli

²⁶ BALDO DEGLI UBALDI, *Consiliorum sive responsorum volumen primum*, Venetiis, 1580, cons. CCCCXIX.

²⁷ GUI PAPE, *Decisiones*, Genevae, 1667, quae. CXCIII, *De probatione confinium et limitum*.

²⁸ NICCOLÒ TEDESCHI, *Consilia, Quaestiones et Tractatus*, p. II, Lugduni, 1566, cons. LXII.

²⁹ PIER FILIPPO DELLA CORGNA, *Consiliorum primum volumen*, Venetiis, 1535, cons. CCCXXXIII.

³⁰ GIROLAMO DEL MONTE, *Quaestionum varias*, cit., quae. XXVI.

servono per dare un fondamento di validità a fatti che altrimenti non avrebbero giustificazione sul piano giuridico. E questa operazione lo porta spesso a falsare in maniera evidente, anche al di là delle sue stesse intenzioni, il contenuto di alcune disposizioni che in tali testi si trovano contenute.

8. Certo, i giuristi non sono così ingenui da credere che le loro pretese regolative abbiano la forza di imporsi sempre ed ovunque. Così, come viene spesso ripetuto, il principio della immutabilità dei confini territoriali è spesso soggetto a vistose lacerazioni da parte di principi e signori.³¹ Ma nel momento in cui la contesa non riesce ad essere risolta con la forza delle armi, nel momento in cui si placa il fragore dello scontro, è proprio il giurista ad essere chiamato a ricomporre, attraverso il suo universo concettuale, la trama politica dei luoghi.

In questo contesto il discorso formulato dai giuristi medievali in tema di prova dei confini si mostra particolarmente interessante non solo per ciò che svela sul piano dei principi giuridici, ma anche per ciò che traspare oltre la stessa tecnicità delle argomentazioni proposte.

In fondo il dato che emerge incontestabilmente dalle pagine dei giuristi è un'attenzione continua, costante, direi quasi ossessiva, per il consolidarsi di dinamiche di assestamento territoriale che si sono lentamente sedimentate nel tempo.

In una società in cui i quadri ecologici di riferimento appaiono precari, in cui ogni repentino mutamento di risorse disponibili e di prerogative esercitabili potrebbe compromettere un equilibrio raggiunto con difficoltà, i giuristi appaiono decisamente favorevoli ad assecondare solo quelle trasformazioni che si sono ormai rese stabili e che, se rimesse in discussione, sarebbero frutto di ulteriore insicurezza e precarietà.

Solo in questo modo è spiegabile, ad esempio, perché il principio dell'imprescrittibilità dei *fines publici* affermato con forza dai *doctores* del diritto comune (e cioè il principio contrario rispetto a quello valido tra i privati, per i quali un'attività appropriativa condotta per un certo periodo di tempo determina il trasferimento del *dominium* a favore di un soggetto ed a detrimento dell'altro) possa venire meno solo nel caso in cui nella memoria delle comunità confinanti non vi sia più traccia del momento in cui tale spostamento dei confini fu effettuato.³² Quasi che il passaggio del tempo sia l'unico elemento in grado di competere con il *placitum principis* nella determinazione della consistenza dei territori delle comunità politiche. Ed in questo modo è anche spiegabile il rilievo assunto nell'ambito della prova dei tracciati di confine della memoria degli

³¹ Sul punto si vedano GIOVANNI D'ANDREA, *In tertium Decretalium librum novella commentaria*, cit., c. *Super eo*, tit. *De parochiis et alienis parochianis*, n. 1 e NICCOLÒ TEDESCHI, *Commentaria in tertium Decretalium librum*, Venetiis, 1588, c. *Super eo*, tit. *De parochiis et alienis parochianis*, n.7.

³² GIROLAMO DEL MONTE, *Tractatus de finibus*, cit., c. LXXVII, nn. 15-20.

uomini.³³ È in fondo essa che determina nelle numerosissime contese territoriali documentate la soluzione della controversia, più ancora dei titoli di legittimazione, spesso muti a questo riguardo, o dei segni visibili tracciati sul terreno, spesso controversi e privi della necessaria continuità geografica.

9. Non di rado, in ambito storiografico, si è sostenuto che i confini dei territori sono nel corso del medioevo indefiniti, imprecisi e quindi in qualche modo privi di una reale consistenza. A me sembra, al contrario, che essi siano assai articolati e complessi, spesso non lineari, ma non per questo inesistenti. Certo, se si volesse confrontare la nozione di confine medievale con quella circolante oggi, che lo intende come linea di separazione territoriale della sovranità di due Stati, ogni paragone sarebbe improponibile. La territorialità politica medievale è percorsa da una serie di poteri, prerogative, privilegi, spesso esercitabili *in territorio alieno*, che non ne permettono alcun raffronto con la territorialità politica contemporanea. Ma questo vuol dire solamente che la nozione di confine medievale non corrisponde alla nostra, nient'altro.³⁴ D'altra parte, come non ho mancato di sottolineare in precedenza, è pur vero il fatto che il medioevo consegna all'epoca moderna non solo un territorio solcato da confini, ma anche una società percorsa da linee di demarcazione più o meno definite che i giuristi sono assai spesso chiamati a sciogliere o a riarticolare.

³³ INNOCENZO IV, *In V libros Decretalium commentaria*, cit., c. *Cum causam*, tit. *De Probationibus*, n. 2; GIOVANNI D'ANDREA, *In secundum Decretalium librum novella commentaria*, cit., c. *Cum causam*, tit., *De probationibus*, n. 4; GUI PAPE, *Decisiones*, cit., quae. CXCHII, *De probatione confinium et limitum*, n.2; BALDO DEGLI UBALDI, *In Decretalium volumen commentaria*, Venetiis, 1595, c. *Cum causam*, tit. *De probationibus*, nn. 1 e 7; PARIDE DEL POZZO, *De finibus*, cit., c. *Quia plerumque*, n. 8 e c. *Quia in materia*, n. 3; GIROLAMO DEL MONTE, *Tractatus de finibus*, cit., c. LV, n. 10.

³⁴ In senso analogo P. GUICHONNET – C. RAFFESTIN, *Géographie des frontières*, Paris, Presses Universitaires de France, 1974, p. 14.